

# Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

**Modifica del 9 marzo 2007**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 1973<sup>1</sup> sulla navigazione aerea è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 111 capoverso 2, 112 capoverso 1, 115, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 e 120 capoversi 2 e 3 l'espressione «Dipartimento» è sostituita con l'espressione «Ufficio federale».*

*Titolo prima dell'art. 77*

## **5 Circolazione, esercizio e manutenzione**

### **51 Sistema di segnalazione di eventi nel settore dell'aviazione**

*Art. 77* Principi

<sup>1</sup> Il sistema di segnalazione secondo gli articoli 77–77g ha lo scopo di migliorare la sicurezza della navigazione aerea.

<sup>2</sup> Sono fatti salvi gli altri obblighi di dichiarazione previsti dal diritto federale.

*Art. 77a* Definizioni

- a. *Evento*: qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra situazione irregolare che influisce o può influire sulla sicurezza di un aeromobile, dei suoi occupanti o di terzi senza che si giunga a un infortunio o a un incidente aeronautico;
- b. *sicurezza*: affidabilità tecnica e operativa per la protezione delle persone, negli aeromobili e a terra, da incidenti causati dall'attività aeronautica;
- c. *registrazione*: ricevimento e anonimizzazione di una segnalazione e registrazione della stessa in una banca dati;

<sup>1</sup> RS 748.01

- d. *anonimizzazione*: cancellazione dalle segnalazioni di tutti i dati di natura personale o tecnica che permettono di identificare l'autore della segnalazione o terzi;
- e. *analisi*: elaborazione ulteriore delle segnalazioni; in particolare, l'accertamento supplementare dei fatti e il confronto con le segnalazioni pervenute fino a quel momento come pure le relative analisi volte a individuare tempestivamente evoluzioni pericolose.

*Art. 77b*          Eventi da segnalare

<sup>1</sup> Devono essere segnalati tutti gli eventi di cui agli allegati I e II della Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003<sup>2</sup> relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. Si applica la versione della direttiva più aggiornata e valida per la Svizzera<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Per gli infortuni e gli incidenti aeronautici sono applicabili esclusivamente le disposizioni dell'ordinanza del 23 novembre 1994<sup>4</sup> concernente le inchieste sugli infortuni e incidenti aeronautici.

*Art. 77c*          Persone soggette all'obbligo di segnalazione

Per gli eventi che si verificano nel loro ambito di attività, sono soggetti all'obbligo di segnalazione:

- a. l'esercente o il comandante di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico usato da un esercente per il quale la Svizzera, o uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera<sup>5</sup>, assicura la vigilanza sulla sicurezza;
- b. le persone addette alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto la vigilanza della Svizzera o di uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera;
- c. le persone che firmano un certificato di revisione o di idoneità al servizio di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto la vigilanza della Svizzera o di uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera;
- d. le persone che svolgono una funzione che presuppone il rilascio, da parte della Svizzera o di uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera, di un'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllore del traffico aereo;

<sup>2</sup> GU L 167 del 4 luglio 2003, pag. 23 segg.

<sup>3</sup> La versione della direttiva più aggiornata e valida per la Svizzera è indicata nell'allegato all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

<sup>4</sup> RS 748.126.3.

<sup>5</sup> Un elenco di questi Stati può essere consultato presso l'Ufficio federale.

- e. le persone che svolgono attività concernenti la registrazione, l'elaborazione e la diffusione delle notizie aeronautiche (incluse le informazioni meteorologiche per l'aviazione);
- f. i capi di aerodromi civili, nella misura in cui l'evento che ha avuto luogo nel relativo aerodromo sia legato all'esercizio di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico;
- g. le persone che svolgono una funzione connessa con l'installazione, la manutenzione, la modifica, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea sotto la responsabilità della Svizzera o di uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera;
- h. le persone che, in un aerodromo svizzero, svolgono una funzione connessa con le manovre a terra, in particolare il rifornimento di combustibile, la manutenzione, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio di aeromobili.

*Art. 77d* Centro segnalazioni

<sup>1</sup> L'Ufficio federale designa un centro interno incaricato di registrare ed analizzare i dati relativi alle segnalazioni obbligatorie e facoltative ricevute (Centro segnalazioni).

<sup>2</sup> Il Centro segnalazioni è separato dal punto di vista organizzativo dalle unità dell'Ufficio federale che svolgono attività di vigilanza.

<sup>3</sup> Il Centro segnalazioni tratta le segnalazioni in modo confidenziale.

<sup>4</sup> I dipendenti del Centro segnalazioni incaricati della registrazione e dell'analisi delle segnalazioni sono esentati, nel quadro di questa attività, dall'obbligo di denuncia e di persecuzione penale.

*Art. 77e* Rinuncia all'avviamento di un procedimento penale

Si rinuncia all'avviamento di un procedimento penale se:

- a. l'evento in questione non costituisce una violazione volontaria o dovuta a grave negligenza delle disposizioni di legge;
- b. l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento in seguito a una segnalazione pervenuta nel quadro del sistema di segnalazione di cui nel presente capitolo;
- c. l'evento è stato segnalato:
  - 1. dalla persona che lo ha causato,
  - 2. da un terzo, ad eccezione delle persone nell'esercizio della loro attività di vigilanza per l'Ufficio federale, a condizione che anche la persona soggetta all'obbligo di segnalazione presenti, entro 96 ore dall'evento, una corrispondente segnalazione, oppure
  - 3. in caso di eventi che coinvolgono più persone soggette all'obbligo di segnalazione: da ciascuna persona coinvolta soggetta all'obbligo di segnalazione oppure mediante una segnalazione collettiva dalla quale

possono essere determinate in maniera univoca le persone coinvolte e soggette all'obbligo di segnalazione e nella quale è dimostrata, attraverso una dichiarazione personale o la firma, la volontà di presentare la segnalazione di ciascuna persona coinvolta e soggetta all'obbligo di segnalazione.

*Art. 77f* Segnalazioni che danno luogo all'avviamento di un procedimento penale

Se conclude che si tratta di una violazione volontaria o dovuta a grave negligenza di disposizioni legali, il Centro segnalazioni trasmette la segnalazione all'unità organizzativa dell'Ufficio federale competente in materia di perseguimento penale.

*Art. 77g* Protezione dei dati e loro trasmissione a terzi

<sup>1</sup> La banca dati del Centro segnalazioni contiene soltanto segnalazioni in forma anonimizzata.

<sup>2</sup> Su esplicita richiesta, il Centro segnalazioni può trasmettere le informazioni contenute nella banca dati agli organismi svizzeri competenti in materia di vigilanza sulla sicurezza o di inchiesta sugli incidenti e sugli inconvenienti nel settore dell'aviazione civile o ai corrispondenti organismi esteri, a condizione che siano equiparati a quelli svizzeri in virtù di un accordo internazionale<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Il Centro segnalazioni trasmette soltanto dati in forma anonimizzata. La trasmissione si limita alle informazioni necessarie per il miglioramento della sicurezza della navigazione aerea.

*Capitolo 52 (art. 78)*

*Abrogato*

*Art. 122c cpv. 4*

<sup>4</sup> La Confederazione prende a carico la retribuzione ordinaria e l'indennità per questi servizi straordinari degli addetti alla sicurezza.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.

9 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>6</sup> Un elenco di questi organismi può essere consultato presso l'Ufficio federale.